TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 07 – 27 SETTEMBRE 2021

Riunione del 22/09/2021

106.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

- Sig.ra Martina FABBRO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Varano Componente

a seguito del deferimento della Procura Federale, si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico della tesserata:

- Sig.ra FABBRO MARTINA: per aver, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex artt.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice Comportamento CONI, 1 e 74 Reg. Giur., utilizzato e diffuso, tramite il social network Facebook, un fermo immagine di una fase della gara del Campionato Territoriale U17/F Sicurgroup Udine Volley/Azzurra Factory Volley del 1/5/2021, ove erano impegnati atleti minorenni, ripresi senza autorizzazione, al fine di veicolare messaggi irridenti ed offensivi nei confronti dell'arbitro dell'incontro e dell'allenatore della squadra avversaria:

Contestate le aggravanti di cui alle lettere D e F dell'Art. 102 Reg.Giur.

* * * * * * * * * * * * *

Ricevuto in data 14 luglio 2021 l'atto di deferimento n. 86.20.21 della Procura Federale, il Tribunale convocava per la discussione l'incolpata per l'udienza del 22 settembre 2021, in modalità videoconferenza.

Risultavano collegati il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e l'Avv. Alessandro Coluccia difensore della sig.ra Martina Fabbro, anch'essa presente.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento concludendo per l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4.

All'esito della discussione e della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame trae origine dalla comunicazione pervenuta dal Presidente del Comitato Provinciale di Udine con allegato l'esposto del Presidente della Società Azzurra Volley con il quale si denunciava la condotta antigiuridica ascritta alla tesserata Martina Fabbro, allenatrice della Soc. Sicurgroup Udine.

I fatti sono relativi ad una pubblicazione effettuata dall'incolpata sul social network Facebook nella quale venivano "postate" due fotografie che riprendevano atlete della squadra avversaria mentre giocavano l'incontro di serie U17/F.

Su tali fotografie erano evidenziati assunti errori di posizione della squadra non rilevati dai direttori di gara.

Tali immagini erano accompagnate da commenti dell'incolpata con i quali testualmente si faceva riferimento ad uno scandaloso arbitraggio, si denigravano gli allenatori della squadra avversaria e si commentava l'incontro con termini come: *"asfaltato" le avversarie.*

La Fabbro in sede di audizione dinanzi alla procura, tendeva a riportare le frasi utilizzate come valutazioni di carattere tecnico.

Nella memoria depositata dalla difesa e nella discussione orale, si evidenziava poi come le immagini utilizzate fossero di dominio pubblico poiché trasmesse in programmi televisivi dalla stessa società di appartenenza delle atlete, che era in possesso della autorizzazione delle stesse per la pubblicazione; ribadiva poi l'Avv. Coluccia la mancanza della contestata offensività dei post pubblicati.

Il Tribunale, esaminate le due fotografie prodotte rileva come dalle stesse non possano essere riconoscibili le atlete poiché riprese di spalle. Ove in qualche modo fosse risultato possibile risalire alle atlete minorenni, illecita sarebbe sicuramente risultata la pubblicazione poiché l'autorizzazione resa dai genitori alla società ha valore per quella ma non autorizza altri a veicolare differentemente immagini di atlete minorenni.

Per quanto riguarda invece il contenuto di post inseriti con le immagini, gli stessi rivestono carattere antigiuridico e passibile di sanzione;

Le frasi utilizzate tendono sostanzialmente a denigrare i colleghi allenatori dell'incolpata ed a contestare in modo plateale la conduzione arbitrale.

L'antigiuridicità delle critiche ha poi trovato cassa di risonanza per l'avvenuto utilizzo del mezzo di diffusione facebook, come provano i numerosi ed accesi commenti di terzi.

Non si ritiene pertanto concretata l'ipotesi avanzata dalla procura in merito all'avvenuta ripresa di atleti minorenni per i motivi sopra indicati. Sussiste invece piena responsabilità per le frasi offensive ed irridenti contenute nei post; sussiste anche l'aggravante per l'utilizzo del mezzo di diffusione.

PQM

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della tesserata Martina Fabbro la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).

Roma, 27 settembre 2021.

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 27 settembre 2021